



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10/09/1990, N. 285

Allegato alla deliberazione C.C. N. 23 del 12/12/2024
(ad integrazione del Regolamento approvato con atto C.C. N. 19 del 10/10/2019)

SOMMARIO

- **CAPO I**
Deposizione dei cadaveri nel feretro pag. 3
- **CAPO II**
Trasporto dei cadaveri pag. 5
- **CAPO III**
Inumazioni pag. 8
- **CAPO IV**
Tumulazioni (sepulture private) pag. 9
- **CAPO V**
Esumazioni ed estumulazioni pag. 15
- **CAPO VI**
Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie pag. 17
- **CAPO VII**
Ordinamento generale dei servizi cimiteriali
e del personale addetto pag. 19
- **CAPO VIII**
Norme di servizio pag. 20
- **CAPO IX**
Polizia del cimitero pag. 21
- **CAPO X**
Contravvenzioni pag. 23
- **CAPO XI**
Disposizioni finali pag. 23

C A P O I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Nei casi in cui l'Accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 – "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578 e con Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.	1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
---	--

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro solo madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 millimetri se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 millimetri.

Art. 5

1. Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo dei necrofori sarà collocata una targa di piombo con nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento del registro dei permessi di seppellimento.
2. Per quanto concerne i feretri destinati alla tumulazione, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dal seppellimento e compatibilmente con le limitazioni stabilite dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, il Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituire il feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al 1° comma ed all'art. 55 del presente Regolamento.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che caso per caso dettato dal Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Medico Responsabile di Igiene Pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione di casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

C A P O I I TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere effettuato a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi a trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabiliti negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora si richieda la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio od altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco sentito il parere del Responsabile di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L., non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.	1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco su proposta del Responsabile di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L., non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
--	---

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono funzioni religiose.
2. I cortei funebri, di norma, possono avere luogo nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato. In caso di comprovate esigenze, su istanza dei parenti del defunto o dell'autorità religiosa il Sindaco potrà autorizzare lo svolgimento dei cortei funebri e la tumulazione del cadavere nei giorni festivi e di domenica.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo i necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama alla Convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranze siano vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.	1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
--	---

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche per questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

C A P O III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello di falda.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curando poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmato in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 30

1. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle arti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A, previo pagamento della relativa tassa, da definire con delibera della Giunta Comunale.	1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A, previo pagamento della relativa tassa.
---	---

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

C A P O I V

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.	1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
--	--

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Il Comune può concedere le tombe di famiglia o monumentali a: ad una famiglia o più persone per esse esclusivamente; ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; ad enti, corporazioni, fondazione. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono: gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; i fratelli, le sorelle ed i cugini di primo grado; il coniuge ed i suoi ascendenti in linea retta di primo grado. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.	1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di: a) ad una famiglia o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti, corporazioni, fondazione. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono: • gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; • i fratelli e le sorelle consanguinei ed i cugini di primo grado; • il coniuge ed i suoi ascendenti in linea retta di primo grado. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento
--	--

	della capienza del sepolcro.
--	------------------------------

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi.	1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi. 2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco. 3. Nel caso di tumulazione in sepolture private di salme delle persone di cui al 1° comma è dovuto per ogni salma il pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.
--	--

Art. 42

1. Le nicchie o loculi ossario possono contenere una sola cassetta di resti mortali o urna cineraria. I loculi possono contenere: • un feretro; • oltre il feretro sino ad un'urna cineraria o cassetta di resti mortali	1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
---	---

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. **Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula del contratto di concessione della salma per la quale il loculo era stato concesso.**
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossari individuali.

6. Alla scadenza del diritto di concessione del loculo (30 anni) dalla data di concessione è data agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione del loculo per ugual periodo di tempo dietro pagamento del 70% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I loculi possono essere concessi solo al momento del decesso. Nel caso di decesso di uno dei due coniugi o conviventi, uniti civilmente, conviventi di fatto e anagraficamente conviventi, il superstite ha diritto ad acquistare per sé stesso il loculo accanto al deceduto, ove disponibile. I loculi possono essere concessi oltre che ai residenti nel Comune anche alle seguenti persone: a) persone morte nel Comune ma non residenti; b) persone nate nel Comune di Villalvernia o che hanno nel Comune l'atto di nascita trascritto; c) persone che hanno parenti fino al primo grado sepolte nel cimitero; d) coloro che hanno il coniuge sepolto nel cimitero comunale	
---	--

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide di oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. **I lavori devono essere ultimati entro cinque anni dal rilascio della concessione di acquisto dell'area.**
3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato sentito il parere del Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e

di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 45 bis

In ciascun loculo di tomba o sepolcro di famiglia potranno essere collocati: • Un feretro ed un'urna cineraria o una cassetta di resti mortali; • Sino a due cassette o urne cinerarie purché parenti od affini entro il 2° grado, ovvero conviventi, uniti civilmente, conviventi di fatto e anagraficamente conviventi. In entrambi i casi sulla lapide dovranno essere indicati tutti i nominativi con relativa data di nascita e di morte.	
---	--

Art. 46

1. Nessuna opera di qualunque, anche minima, entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiedere la conferma. Ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49 bis

1. È consentita, previa deliberazione della Giunta Comunale, la retrocessione al Comune dei loculi non più utilizzati. Il Comune rimborserà al retrocedente i valori come di seguito rapportati alla tariffa esborsata per la concessione al tempo trascorso dalla medesima ed all'utilizzo o meno verificatosi:
 - a) Se avviene la retrocessione di tombe, nicchie o loculi individuali mai usati al concessionario o ai suoi legittimi eredi compete la restituzione dell'intero importo della tariffa pagata per la concessione al netto dell'I.V.A., a prescindere dal tempo trascorso dalla concessione;
 - b) Se trattasi di tombe, nicchie o loculi individuali ove è avvenuta l'estumulazione della salma, al concessionario o ai suoi aventi causa compete la restituzione di un terzo della tariffa pagata al netto dell'I.V.A. entro i dieci anni dalla concessione, trascorsi i quali al richiedente nulla è dovuto.
2. Le spese relative alla retrocessione sono a carico del retrocedente. I lavori di sepoltura, tumulazione, estumulazione, esumazione e spostamento delle salme sono eseguiti dal personale comunale addetto al cimitero.
3. Le tombe, nicchie o loculi individuali, quando non più utilizzabili dai concessionari o loro aventi causa, rientrano nella piena disponibilità del Comune.
4. In caso di retrocessione di tombe, nicchie e loculi individuati mai usati, al concessionario o ai suoi legittimi eredi compete la restituzione di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della tariffa pagata, a prescindere dal tempo trascorso dalla concessione.

Art. 49 ter

1. Più concessionari di una tomba di famiglia possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 04/01/1968, n. 15. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa nel diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se previsti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 40, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 40 che assumono la qualità dei concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 40, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 49 quater

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivo di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Il Comune, per il decoro del cimitero, verificato lo stato di degrado e disordine nelle tombe di famiglia, delle nicchie o dei loculi, nei casi in cui, per ragioni tecniche, ritenga indispensabile od opportuno effettuare gli interventi di manutenzione in maniera coordinata ed unitaria, approva, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari livelli progettuali finalizzati all'individuazione degli interventi manutentivi da realizzare, nonché la ripartizione proporzionale dei costi tra i privati concessionari e comunica a ciascun concessionario la tipologia ed il relativo costo delle opere da porre in essere.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il privato concessionario provvede al versamento al Comune della quota di propria competenza, al fine di consentire l'approvazione del livello progettuale esecutivo e l'affidamento dei lavori a ditta specializzata del settore. L'intervento verrà progettato ed eseguito contemperando le necessità tecniche ed operative con l'obiettivo di minimizzare i costi a carico dei concessionari privati.
4. Nel caso in cui, entro il termine di cui al precedente comma, il privato non ottemperi alla richiesta di versamento, il Comune procederà egualmente all'affidamento dei lavori, fermo restando che le relative spese, nonché le ulteriori somme che il Comune avrà dovuto sborsare per il recupero del credito e per le altre attività complementari e connesse, saranno poste a carico del concessionario inadempiente, oltre agli interessi legali e ad eventuali risarcimenti di danni subiti dall'Ente.
5. Gli eventuali importi residuati dall'esecuzione dell'appalto e non utilizzati verranno restituiti proporzionalmente ai singoli concessionari entro 6 mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, senza applicazione di interessi.

C A P O V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se si tratta di sepoltura privata.

3. Le seconde allorché i cadaveri vengano dissepelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art.84 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi fossero interessati non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquisiti nel recinto del cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute saranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915, e devono pertanto essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anche esse sono regolate dal Sindaco.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del suddetto D.P.R.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'A.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Per eseguire un'esumazione o estumulazione straordinaria dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Gli indumenti e i mezzi di protezione usati dai necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfestazione e quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di sale autorizzate dal Sindaco per conto o interesse di privati, saranno versate nella cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al seguente regolamento.

C A P O V I **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte risultino iscritti ad associazioni che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di suo pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04/01/1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile;
 - c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome data di nascita e morte del defunto.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60

1. Le urne cinerarie devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto. Dette urne possono anche essere collocate in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.
2. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e delle dimensioni massime di cm. 30 di base, cm. 20 di altezza e cm. 20 di profondità.

Art. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Base nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

Art. 62

1. Nel cimitero comunale deve esserci un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. **Occorre individuare all'interno del Cimitero un'area destinata allo spargimento delle ceneri. Normalmente l'area da individuare e' un'area verde nella quale non vengono effettuate sepolture a terra.**

Art. 63

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Base, dell'A.S.L. e delle Unità Sanitarie Locali interessate per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica delle schede.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Responsabile dell'Unità Operativa di Base competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Medico Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo di radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.

C A P O V I I

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quello previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 68

1. Il cimitero comprende:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per le famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione;
 - d) una camera mortuaria;
 - e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - f) un ossario;
 - g) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un custode – necroforo responsabile del servizio stesso.

Art. 70

1. Il custode – necroforo, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.
2. Sono inoltre compiti del custode – necroforo:
- a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - b) tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incarico del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - e) assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le esumazioni in genere;

- f) accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g) vigilare perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) eseguire lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, le regolarizzazioni delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- i) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

C A P O V I I I

NORME DI SERVIZIO

Art. 71

1. Speciale incarico del custode – necroforo è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli dovrà perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfestazioni e compiere altri simili servizi.

Art. 72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnate al Comune. Potranno essere temporaneamente depositate nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta l'autorizzazione del Sindaco o dei suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservazioni delle condizioni che verranno disposte.

Art. 73

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso, per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 74

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato disposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata sulla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciate lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno forniti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 75

1. È stretto dovere del custode necroforo seguire nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito dall'Ufficio Comunale senza fare interruzioni o salti fra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni sempreché queste durino da dieci anni come accennato all'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari ed i lagnami, quali rifiuti speciali, saranno smaltiti nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero sarà collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e i ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 77

1. L'Istituto e la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

C A P O IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 79

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili e in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' consentito accedere al cimitero accompagnati dal proprio cane che deve essere tenuto al guinzaglio e per quelli di grossa taglia è necessario dotarli di museruola. I conduttori dei cani hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli stessi ed evitare la deposizione di deiezioni, rimuovendole immediatamente laddove ciò avvenga. Sarà pure punito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 80

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri e gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine. Così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 81

1. Ogni coltivazione che non sia di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 82

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e le intemperie venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero stati ritirati o riparati dalle famiglie entro un mese.

Art. 83

1. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 84

1. Qualunque asportazione di materiali e di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 85

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 86

1. Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione di presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 87

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire

immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

C A P O X CONTRAVVENZIONI

Art. 88

1. La violazione delle disposizioni contenute nel seguente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

C A P O XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e nel T.U. della legge sanitaria 27/07/1934, n. 1265.

Art. 90

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato A

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

Natura della concessione

1 – per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno

2 – per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo

3 – per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.10.2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del 12.12.2024